



COPIA

COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA
PROVINCIA DI SONDRIO

N. 10 Reg. Verbali

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
adottata in adunanza ordinaria di prima convocazione avente per oggetto

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2015.

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addì **SETTE** del mese di **LUGLIO** alle ore **21.00**, su invito del Sindaco, recapitato ai Consiglieri Comunali sotto elencati nelle forme prescritte, nella Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

| | PRESENTI |
|----------------------------|-----------------|
| PELLERANO ANDREA | SI |
| GREGORINI RENATO | SI |
| STREPPONI MORENO | SI |
| COLOMBINI MAURO | SI |
| BAMBINI ROMANA | SI |
| TRIDELLA ANGELO | SI |
| BAMBINI MONIA | SI |
| DELLA ROMANA ANGELO | SI |
| BROGGINI DANIELE | NO |
| DEL PIANO ALDO | SI |
| COLOMBINI KATIA | SI |

partecipa il Segretario Comunale dott.ssa **PAOLA SONGINI**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott. **ANDREA PELLERANO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che l'art. 1 della Legge 147/2013 stabilisce al comma 639 che è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone rispettivamente:

1. Dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
2. Da una componente riferita ai servizi che si articola:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
 - nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO CHE

– unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la succitata citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

– l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono ai sensi dell'art. 13, commi 6-9, del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge;

VISTO altresì l'art. 1, comma 707, e successivi della legge n. 147 del 27.12.2013;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per l'anno 2014;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 9, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per l'anno 2015;

RITENUTO, di dover stabilire, in applicazione delle norme su citate, le aliquote IMU per l'anno 2015, le detrazioni e/o agevolazioni;

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, in particolare :

- **art. 1 comma 679.** All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

VISTO in particolare, il comma 677 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dalla Legge n. 190 del 23.12.2014; comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in

relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014 e per il 2015** (*inserito con legge stabilità 2015*), l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (*sostituito con legge stabilità 2015*) Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

VISTO il Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015)

Art. 1 "Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani"

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati **TOTALMENTE MONTANI** di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

DATO ATTO che a partire dall'anno 2015, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" nella sua ultima versione così come risulta a seguito della modifica da ultimo apportata dal decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare, opportuno, modificare per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU";

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

DATO atto che il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l'anno 2015 è stato differito al 31.05.2015, giusto il Decreto del 16 marzo 2015, pubblicato nella G.U. n. 67 del 21 marzo 2015, e ulteriormente differito al 30.07.2015 con Decreto in data 13.05.2015.

RICORDATO che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3 dell'art. 193 del Tuel 267/2000, come modificato dal comma 444 dell'art. 1 della legge 228/2012, il Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre, nel solo caso in cui ciò si renda necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell'area amministrativa e dei servizi generali e dal responsabile dell'area tecnico - manutentiva, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di modificare, per l'anno 2015, le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU) come di seguito indicato:

- **ALIQUOTA DI BASE**
0,76 PER CENTO
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE** categoria catastale A/1-A/8-A/9
0,4 PER CENTO
- **DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE** categoria catastale A/1-A/8-A/9
€ 200,00
- **ALIQUOTA FABBRICATI D (con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi)**
1,06 PER CENTO

3) di determinare le seguenti detrazioni/esenzioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso;

Ai fini dell'esenzione dell'imposta prevista dall'art. 1, comma 707, n. 3, della L. 147/2013 sono equiparate all'abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
- b) l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla

quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

- c) di dare atto che a partire dall'anno 2015, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" nella sua ultima versione così come risulta a seguito della modifica da ultimo apportata dal decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";
- 4) di dare atto che si intende confermare quanto approvato all'articolo 15 del nuovo regolamento IUC in relazione agli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti di cui nello specifico: "Sono equiparati all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta municipale propria ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale", in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- 5) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale;
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al "Nuovo" Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 07.07.2015, da applicare a far data dal 01-01-2015;
- 7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015;
- 8) di demandare al Responsabile del dell'ufficio Tributi tutti gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto, compresi gli obblighi di pubblicazione all'albo on-line e di invio di copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità di legge;

Indi il Presidente, in relazione all'urgenza, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Pellerano Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Songini Paola

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il 09.07.2015, vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Castello dell'Acqua, 09.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Songini Paola

Copia conforme all'originale.

Castello dell'Acqua, 09.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Songini Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è:

- divenuta esecutiva per decorrenza dei termini
- immediatamente eseguibile

Castello dell'Acqua, 09.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Songini Paola